

Condizionatore con bonus fiscale se c'è la «pompa di calore»

Comprarsi un nuovo condizionatore senza lavori edilizi ma con la benedizione del fisco: il 50% del costo è detraibile dall'Irpef, in dieci rate annuali. La spesa massima ammessa è di 96mila euro, quindi anche sbizzarrendosi con i modelli più costosi ci stiamo dentro

di Saverio Fossati



3' di lettura

Comprarsi un nuovo condizionatore senza lavori edilizi ma con la benedizione del fisco: il 50% del costo è detraibile dall'Irpef, in dieci rate annuali. La spesa massima ammessa è di 96mila euro, quindi anche sbizzarrendosi con i modelli più costosi ci stiamo dentro. Ma si può anche comprarlo (con meno vincoli) se è stata fatta una ristrutturazione, usufruendo del “bonus arredi”.

L'unico problema, nel primo caso (il più frequente) è la scelta del modello con determinate caratteristiche: deve trattarsi della sostituzione di un vecchio apparecchio o dell'acquisto di uno nuovo che «integri» l'impianto di riscaldamento esistente, perché deve consentire consenta un certo risparmio energetico, il che si realizza proprio quando il condizionatore è dotato di pompa di calore. Quindi, poco importa se non ci siano opere edilizie con relativi permessi comunali: la certezza viene dalla stessa agenzia delle Entrate, per la precisione la Direzione regionale dell'Emilia Romagna, che lo scorso dicembre, rispondendo a un interpello (prot. 909-746/2018), aveva chiarito che, anche se l'installazione dell'impianto è qualificata come intervento di manutenzione ordinaria nel Comune, **la detrazione spetta alle seguenti condizioni:**

1) occorre acquisire la documentazione (fornita dall'installatore o dal produttore) che certifichi la

rispondenza tecnica dell'impianto di condizionamento agli standard minimi di risparmio energetico stabilito con Dm 15 febbraio 1992 n. 107;

2) va predisposta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non necessità, per l'intervento in oggetto, di un provvedimento urbanistico sulla base del regolamento edilizio comunale;

3) trattandosi di spesa sostenuta per un intervento finalizzato al risparmio energetico occorre inviare, in base all'articolo 1, comma 3 della legge 2015/2017, la speciale comunicazione all'Enea attivata lo scorso 21 novembre 2018, entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

4) la relativa spesa va pagata con bonifico bancario o postale con indicata - oltre al codice fiscale del beneficiario e la partita Iva dell'impresa - la causale di versamento «Bonifico di pagamento per lavori di ristrutturazione edilizia (detrazione fiscale 50%) ex articolo 16-bis del Dpr 917/1986. Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno». Oppure, soprattutto per chi paga con home banking, è sufficiente l'indicazione: «detrazione del 50%, acquisto condizionatore» usando il modello di bonifico specifico per le ristrutturazioni edilizie.

5) Al momento di compilare il modello 730/2018, i righe da compilare sono quelli del quadro E-Oneri e spese, Sezione III-A.

Bonus arredi «a rimorchio»

E non è tutto: chi intendesse acquistare anche nuovi arredi o grandi elettrodomestici ad alta efficienza in classe A+ (un frigorifero, per esempio), proprio a traino del condizionatore a risparmio energetico, può farlo: questo intervento agevolato consente di fruire anche del bonus mobili del 50%, calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 10mila euro. Ma l'acquisto degli arredi dev'essere essere effettuato entro il 31 dicembre 2019.

Oppure si può approfittare dei lavori di manutenzione straordinaria già effettuati per “attaccarci” l'acquisto di un **condizionatore (questa volta senza limiti di risparmio energetico tranne la classe A+), quindi anche se non è a pompa di calore**. Il limite di spesa è sempre 10mila euro e la detrazione è del 50 per cento e i lavori edilizi devono essere già iniziati (anche nel 2018).

L'installazione e il «libretto»

Attenzione: l'installazione dev'essere realizzata da un tecnico qualificato, munito del “patentino frigoristi” (la certificazione può essere verificata sul sito www.fgas.it), a cui spetta compilare anche il libretto d'impianto: sorta di carta d'identità che dal 15 ottobre scorso (Dm 10 febbraio 2014) è obbligatoria anche per i climatizzatori fissi.

Al di sotto dei 12 kW la legge non prescrive però la verifica dell'impianto (da effettuare, fino a 100 kW, ogni quattro anni) e la relativa compilazione del rapporto di controllo sull'efficienza energetica (a cura del manutentore). Le sanzioni per chi non rispetta gli obblighi vanno comunque da 500 a 3mila euro (Dlgs 192/2005). Ma resta sempre opportuno verificare la normativa regionale: in Lombardia, ad esempio, per gli impianti sotto i 12 kW non serve avere un libretto, mentre Veneto o Emilia Romagna hanno predisposto proprie modalità di compilazione specifiche.

In condominio

Qui ci sono invece un po' di problemi: la parte esterna può essere installata liberamente sulle parti private e anche sulle parti comuni, purché non impedisca il «pari uso» da parte degli altri condòmini. A meno che il tutto non sia già chiarito dal regolamento condominiale “contrattuale” (ma è raro).

Le vere difficoltà possono nascere dal concetto del «decoro architettonico»: che può essere fatto valere da qualunque condòmino e in ogni momento, quindi non serve farsi “autorizzare” dall'assemblea o dall'amministratore. Se però alcuni apparecchi sono già presenti e non sono stati contestati a loro tempo, un'eventuale lite dovrebbe essere risolta a favore di chi ha messo il contatore, perché «l'installazione di un analogo apparecchio da parte degli altri condòmini del piano, in mancanza del consenso di quest'ultimi o di un loro comportamento inerte, l'installazione costituisce una lesione del loro diritto» (Cassazione, sentenza 17400/2017)